

APPELLO TORINO

28 SETTEMBRE 2006

PRESIDENTE: PRAT

RELATORE: RICCOMAGNO

PARTI: CIOTTI,

EDITORE GRUPPO

ABELE PERIODICI

(avv. Pastore)

GLIGORA

(avv.ti Baldassarre, Nirta)

Diritti della personalità

- Ritratto fotografico
- Pubblicazione, dopo ventidue anni, sulla copertina di una rivista avente ad oggetto un dossier sulla mafia
- Mancanza di consenso espresso alla pubblicazione
- Illiceità • Accostamento tra il soggetto ritrattato e i fatti descritti nella rivista
- Sussistenza • Uso abusivo dell'immagine e lesione dell'onore e della reputazione della persona raffigurata
- Sussistenza
- Eventuale consenso alla ripresa fotografica ed assenza di scopo di lucro

della pubblicazione

- Irrelevanza

Integra un abuso dell'immagine la pubblicazione non espressamente autorizzata di una foto sulla copertina di un periodico dedicato al fenomeno mafioso, sebbene a distanza di molti anni dallo scatto ed anche nell'eventualità che la persona ritrattata avesse all'epoca acconsentito a farsi fotografare, ove la stessa sia comunque riconoscibile, essendo peraltro lesive dell'onore e della reputazione le modalità di pubblicazione nelle quali l'immagine è accostata, senza particolari precisazioni, ai fenomeni mafiosi ampiamente trattati nella rivista.

Con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 2000 la signora Gligora Caterina conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino don Luigi Ciotti quale direttore responsabile del mensile *Narcomafie* e l'Editore Gruppo Abele Periodici quale editore del periodico, esponendo:

che la copertina di *Narcomafie* del dicembre 1999, sotto la testata e a fianco della dicitura «AFRICO - Vent'anni dopo, una nuova inchiesta su mafia, potere e narcotraffico», riportava l'immagine di una giovane donna, dall'atteggiamento proprio di chi attende a faccende domestiche e viene fotografato a sua insaputa; che all'interno era pubblicato un ampio dossier del giornalista Francesco Silvestri, intitolato «Africo 1979-1999» ove, prendendo spunto dal libro-inchiesta di Corrado Stajano pubblicato nel 1979, si narravano vicende di criminalità africana;

che la pubblicazione della fotografia, associando la persona ritratta a tali vicende, le aveva causato grave pregiudizio anche in considerazione dell'autorevolezza e della diffusione della pubblicazione, in particolare di quel numero, nella fascia ionica reggina, e ciò a prescindere dalla vio-

* Sul diritto del soggetto di revocare il consenso eventualmente dato alla pubblicazione dell'immagine v. Cass. 17 febbraio 2004, n. 3014; Trib. Roma 28 febbraio 2003 (in questa *Rivista* 2003, 534); Trib. Roma 2 novembre 1994 (*ivi*, 1995, 367).

Sul diritto all'oblio v. Trib. Roma 15 maggio 1995 (in questa *Rivista* 1996, 422, con nota di G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*; Trib. Roma 8

novembre 1996, Trib. Roma 20 novembre 1996; Trib. Roma 21 novembre 1996; Trib. Roma 27 novembre 1996 (*ivi*, 1997, 323); Trib. Roma 1 febbraio 2001 (*ivi*, 2001 206).

Il primo libro (di Corrado Stajano) sul paese calabrese di Africo fu oggetto di una tuttora importante decisione in materia di fonti di informazione (Trib. Torino 8 gennaio 1980, in *Giur. it.*, 1982, II, 181.

lazione del diritto all'immagine e alla riservatezza perpetrata attraverso il rilievo fotografico, il suo sfruttamento e la sua diffusione da cui sono conseguiti intuibili sofferenze di natura psico-fisica e pregiudizi alla sua vita di relazione; che la responsabilità del fatto risaliva al direttore del giornale e per legge all'editore.

La Gligora chiedeva pertanto che i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento del danno in lire 100.000.000 oltre accessori e spese di lite.

I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree, perché infondate.

Affermavano che la fotografia suddetta faceva parte di un gruppo di immagini che l'autrice Giovanna Borghese aveva concesso a Narcomafie di utilizzare; contestavano che la giovane donna effigiata fosse stata fotografata a sua insaputa; contestavano altresì che quella giovane, pur nella ipotesi che qualcuno l'avesse riconosciuta, avesse potuto essere identificata come emblema degli intrecci criminali descritti nel servizio di Silvestri; negavano la sussistenza dell'illecito lamentato dall'attrice assumendo che la pubblicazione della fotografia era comunque del tutto idonea a offendere la persona ritratta e ad arrecarle un pregiudizio. All'udienza del 5 giugno 2001 le parti comparivano e venivano interrogate liberamente: il tentativo di conciliazione non aveva esito positivo.

Con ordinanza del 30 aprile-2 maggio 2002 il G.I. ammetteva in parte i capitoli di prova per testi dedotti dalle parti delegando il G.I. presso il Tribunale di Locri per l'escussione dei testi indicati dall'attrice e il G.I. presso il Tribunale di Milano per l'escussione di quelli indicati dai convenuti.

Espletate le prove ammesse, e precisate le conclusioni, il Giudice, con sentenza del 20 dicembre 2003 così decideva: «in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuto e condanna il convenuto don Luigi Ciotti, nelle qualità di cui in intestazione, a risarcire il danno alla riservatezza e all'onore e decoro e reputazione dell'attrice conseguente all'abusiva utilizzazione dell'immagine dell'attrice, nella misura di euro 4.100, somma già comprensiva di rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, oltre interessi legali dalla pronunzia al saldo. Spese integralmente compensate fra le parti».

In motivazione il Giudice, rilevato che non risultava che l'attrice avesse prestato il proprio consenso alla pubblicazione della fotografia — sulla rivista Narcomafie — richiesto dall'art. 10 c.c. e dalle norme di cui agli artt. 96 e 97 legge dir. autore n. 633/1941 (non avendo rilievo il consenso asseritamente prestato a farsi ritrarre da una fotografa vent'anni prima), osservava che lo specifico accostamento della fotografia con i titoli della copertina del periodico poneva al lettore il dubbio in ordine all'eventuale connessione — come vittima o connivente — della persona ritratta con i titoli in copertina e più in generale con l'argomento mafia; tale accostamento risultava quindi lesivo dell'onore e della reputazione, in assenza di una prova in ordine ad una effettiva connessione.

Svolte, poi, alcune considerazioni in ordine ai criteri da seguire per la quantificazione dei danni nella fattispecie in esame, e ritenuta esorbitante la richiesta attorea, il giudicante determinava equitativamente il danno in euro 4100 onnicomprensivi, e dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di lite. Avverso la sentenza interponevano appello Ciotti don Luigi e l'Editore Gruppo Abele Periodici chiedendone la riforma in base ai motivi che saranno esaminati in prosieguo.

La Gligora si costituiva contestando la fondatezza del gravame e proponendo appello incidentale in ordine alla quantificazione del risarcimento, ritenuto irrisorio, nonché alla integrale compensazione delle spese. Non risultando possibile la conciliazione le parti precisavano le conclusioni alla udienza del 13 gennaio 2006 e la Corte rimetteva la causa a decisione previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi. La decisione veniva quindi deliberata in data 24 febbraio 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Gli appellanti lamentano, in primo luogo, che il Tribunale abbia ritenuto non provato il consenso della Gligora alla pubblicazione della sua fotografia sulla copertina del mensile *Narcomafie* del dicembre 1999 e sostengono che doveva invece presumersi un suo implicito consenso, considerato che la fotografia, scattata ventidue anni prima dalla fotografa professionista Giovanna Borghese ritraeva una giovane donna sconosciuta e non identificabile, con l'atteggiamento proprio di chi non solo non rifiuta ma gradisce l'obiettivo del fotografo; inoltre il servizio di Francesco Silvestri su Africo, pubblicato sulla suddetta rivista, costituiva in certo senso la continuazione del libro inchiesta di Corrado Stajano intitolato « Africo » (Einaudi, 1979) e non modificava affatto il contesto entro il quale si collocavano le fotografie. La suddetta doglianza è infondata.

L'atteggiamento della giovane donna ritratta nella fotografia di cui si discute non consente certamente di affermare con sufficiente sicurezza che la stessa acconsentisse ad essere fotografata.

Nessun altro elemento di prova è stato, del resto, fornito dai convenuti appellanti in ordine a tale consenso, che la Gligora ha sempre espressamente negato, fin dall'atto introduttivo del giudizio (« [...] è ancor più grave che la sua immagine sia stata ripresa a sua insaputa per il solo, evidente scopo di sfruttarla rapportandola al contenuto della pubblicazione »).

Tantomeno risulta, poi, che la Gligora abbia prestato il proprio consenso alla pubblicazione di questa immagine sulla copertina del mensile *Narcomafie* (in grande formato accanto ai titoli e sottotitoli dei servizi).

In proposito il primo giudice ha giustamente osservato che il consenso richiesto dall'art. 10 c.c. e dalle norme di cui agli artt. 96 e 97 L. 22 aprile 1941 n. 633 deve riferirsi alla specifica pubblicazione sulla rivista e non potrebbe quindi desumersi dall'asserito (e comunque non provato) consenso della attrice a farsi ritrarre più di vent'anni prima da una fotografa. Il fatto, poi, che il servizio di Silvestri pubblicato su *Narcomafie* del dicembre 1999 costituisse in un certo senso continuazione dell'inchiesta di Stajano pubblicata circa vent'anni prima non assume un apprezzabile rilievo (anche a voler ritenere che la Gligora avesse prestato il consenso ad essere fotografata), in quanto non risulta affatto che la stessa fosse a conoscenza del contenuto della suddetta opera di Stajano.

Va ricordato che anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5175 del 10 giugno 1997, dopo avere ricordato che la riproduzione e diffusione delle fotografie è subordinato, in generale, al consenso della persona che vi è ritratta, ha affermato che sotto il profilo soggettivo il consenso è valido esclusivamente a favore dei soggetti per i quali fu prestato, mentre sotto l'aspetto oggettivo la sua efficacia è limitata dai fini ed eventualmente anche rispetto alle modalità di divulgazione per i quali è stato dato.

Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta che il primo giudice non abbia considerato che la pubblicazione delle fotografie da parte di *Narcomafie* era caratterizzata da assoluta buona fede ossia della ragionevole persuasione di poterne legittimamente disporre. Infatti tutte le persone (compresa la Gligora) fotografate dalla Borghese per il servizio da essa realizzato ad Africo nell'anno 1977 si erano esposte con assoluta spontaneità all'obbiettivo.

Inoltre, ex art. 167 L. 22 aprile 1941 n. 633, i diritti di utilizzazione economica contemplati da quella legge possono essere fatti valere giuridicamente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi (principio questo rinvenibile anche nelle norme di cui agli artt. 1140 e 1147 c.c., nonché dell'art. 1148 c.c. sull'acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede la cui buona fede è presunta); gli appellanti aggiungono che la pubblicazione della fotografia avvenne al di fuori di qualsiasi fine di lucro e senza che il giornale ne traesse alcun profitto.

Anche la suddetta doglianza è infondata.

Già si è detto che non risulta provato il consenso della Gligora ad essere fotografata e che, in ogni caso, l'eventuale consenso prestato più di vent'anni prima non vale per la pubblicazione dell'immagine, con le modalità indicate, sul mensile *Narcomafie* del dicembre 1999.

La norma della legge n. 633/1941 e le norme codicistiche richiamate dagli appellanti non possono, poi, legittimare l'operato dei convenuti posto che il possesso, ancorché legittimo, della fotografia di cui si discute non comportava anche la possibilità di disporne liberamente, pubblicandola senza il consenso dell'interessata (realizzandosi, in tal caso, la violazione delle norme puntualmente indicate dal tribunale nella parte iniziale della motivazione della sentenza).

Non è esatta neppure l'affermazione relativa all'insussistenza di un profitto derivato al giornale dalla pubblicazione della fotografia. A pag. 1 della rivista *Narcomafie* del dicembre 1999 risulta infatti indicato il prezzo della stessa (lire 6000); la vendita quindi non era gratuita e mirava alla realizzazione di un guadagno (il cui successivo impiego risulta irrilevante).

Con un ulteriore motivo gli appellanti lamentano «erroneo apprezzamento operato dal Tribunale in ordine alla lesività, per l'attrice, dell'accostamento, risultante dalla copertina della rivista, fra l'immagine dell'attrice ed il fenomeno mafioso trattato nei titoli e sottotitoli, accostamento che secondo il giudicante lasciava in dubbio il lettore in ordine all'eventuale connessione tra la persona effigiata ed il fenomeno mafioso».

Affermano, infatti, che l'immagine della giovane donna sull'uscio di una povera casa ispira serenità e dignità mentre parole come mafia o narcotraffico evocano tutt'altri pensieri e «valori» (criminalità, torbidi affari, torva sopraffazione). La suddetta immagine in copertina si porrebbe dunque, come manifesta antitesi delle piaghe sociali ed etiche denunciate negli articoli, esprimendo valori «conculcati dalla mafia e con essa incompatibili». Scegliendo la via del dubbio il giudice sarebbe quindi incorso in un grave errore, in quanto quella copertina era indiscutibilmente chiara perché agli intrecci malavitosi evocati nei titoli essa contrapponeva una bella immagine evocativa di valori diametralmente opposti: ciò secondo un apprezzamento ispirato ad un giudizio di probabile verifica alla stregua delle ordinarie capacità percettive di persone di media cultura e sensibilità sociale.

Del resto, dalle deposizioni dei testimoni indotti dalla attrice erano unicamente emersi vaghi ed insignificanti cenni ad episodici chiacchiericci di paese, a sciocche sfottiture di ragazzetti da sala giochi, e a interrogativi parentali significativamente cauti e di circostanza.

Gli appellanti aggiungono che il Tribunale ha errato anche nell'affermare che in presenza di tale accostamento che poteva ingenerare nel lettore il dubbio di cui si è detto, sarebbe toccato alla rivista porre rimedio fornendo la prova «in ordine ad una effettiva connessione». Erroneamente sarebbe stata ritenuta la configurabilità di un illecito a rilevanza penale (vale a dire della diffamazione) e non meramente civile, dovendosi in primo luogo escludere la pubblica riconoscibilità di Caterina Gligora nella giovane fotografata ventidue anni prima e risultando inoltre dall'istruttoria che tale riconoscibilità, nemmeno facile, era possibile solo da parte di alcuni stretti congiunti, non di altri (v. testimonianza di Rosina Gligora e Rachele Scansalone, rispettivamente sorella e cognata dell'attrice).

Difetterebbe, inoltre, in capo ai convenuti-appellanti un pur tenue e genericissimo dolo.

Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato anche quando ha, se pur immotivatamente, statuito circa una lesione della riservatezza, poiché la tutela della riservatezza difende situazioni e vicende di natura personale e familiare dalla conoscenza pubblica mentre l'immagine in questione non rivela sicuramente situazioni o vicende di tal genere.

Anche le sopra riferite doglianze risultano infondate.

Non può condividersi anzitutto la tesi degli appellanti secondo cui la fotografia di cui si discute suggerirebbe chiaramente, alle persone di media cultura e sensibilità, valori del tutto antitetici a quelli propri dei fenomeni mafiosi trattati nel servizio, cui si riferiscono i titoli di copertina.

L'atteggiamento della giovane ritratta in copertina (con gli occhi chiusi e con un sorriso, piuttosto enigmatico, appena accennato) non pare affatto di per sé tale da escludere in radice la possibilità che il lettore possa ravvisare una qualche connessione fra la persona ritratta con i titoli in copertina e più in generale con l'argomento mafia.

Non è quindi consentito affermare che detta immagine si pone come manifesta antitesi delle piaghe sociali ed etiche denunciate negli articoli: è appena il caso di osservare che anche una giovane bella e sorridente come quella ritratta sulla copertina della rivista potrebbe, in ipotesi, essere coinvolta in qualche modo nelle situazioni fortemente negative descritte ed evidenziate negli articoli e nei titoli della rivista stessa.

Neppure risulta condivisibile la censura, sopra illustrata, concernente l'apprezzamento espresso del Tribunale in ordine al « dubbio » che poteva sorgere nel lettore circa l'eventuale connessione tra la persona ritratta e l'argomento mafia. Il Tribunale ha inteso dire che, anche se l'accostamento dell'immagine ai titoli di copertina non consentiva di attribuire alla persona ritratta un preciso ruolo (di vittima o di connivente), l'accostamento stesso poteva comunque suggerire o lasciare intendere che potesse sussistere una qualche connessione con il fenomeno mafioso ampiamente trattato in quel numero della rivista, e ciò era sufficiente a determinare una lesione dell'onore e della reputazione della persona raffigurata.

Tale valutazione risulta corretta, anche perché il primo giudice ha evidenziato l'assenza di didascalie (del tipo: cittadina del paese di Africo) idonee a sciogliere il dubbio in senso non lesivo della reputazione ed ha

altresì rimarcato che non può pretendersi che il lettore compia un approfondito « studio » dei servizi contenuti all'interno della rivista per meglio comprendere l'esatto significato dell'accostamento fatto in copertina.

Va ricordato che anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo affermato che un addebito infamante (che può consistere anche in allusioni, insinuazioni, accostamenti sottintesi o suggestionanti) è idoneo a ledere la reputazione di un soggetto anche se è espresso in modo da non dare la certezza, ma da suscitare il dubbio che qualcuno sia coinvolto in fatti o vicende disonorevoli.

Con l'accento alla « assenza di prova in ordine ad una effettiva connessione » il Tribunale ha, poi, semplicemente voluto evidenziare che l'accostamento della persona effigiata al fenomeno mafioso che la copertina poteva suggerire non era comunque giustificabile in considerazione di una (assolutamente non provata) effettività di tale connessione.

Quanto alle risultanze testimoniali che gli appellanti richiamano per segnalare l'insignificanza e l'inconcludenza, la Corte osserva che le stesse, che necessariamente si riferiscono a specifici episodi (dialoghi o « sfottimenti ») cui hanno assistito i testi dopo la pubblicazione della rivista, hanno in realtà confermato l'idoneità lesiva, per l'attrice, della pubblicazione di cui si tratta, peraltro già desumibile (anche in assenza di specifici riscontri probatori) da un semplice esame della copertina della rivista.

Non risulta fondata la censura circa l'insussistenza di un illecito di rilevanza penale (diffamazione) nel fatto di cui si discute. Non può, in primo luogo, escludersi senz'altro la riconoscibilità di Caterina Gligora nella giovane donna fotografata ventidue anni prima: in questo lasso di tempo, infatti, le fattezze dell'interessata (a quanto si ricava dal confronto fra la foto in copertina e quelle prodotte dall'attrice - doc. 2) non sono cambiate al punto tale da rendere impossibile o estremamente difficile il riconoscimento. Certo, tale riconoscimento non doveva risultare immediato e del tutto agevole, ma era comunque possibile non solo per i parenti della attrice ma anche per compaesani che avevano vissuto in quegli anni vicino a lei e l'avevano vista costantemente fin dagli anni della giovinezza. La riconoscibilità risulta, del resto, confermata dalle testimonianze Palamara, Sculli e Scansalone, e non può essere esclusa solo perché la teste Gligora Rosina, sorella dell'attrice, ha riferito che in un primo momento alcune persone avevano ravvisato lei, e non la sorella, nella giovane ritratta.

Non è, poi, condivisibile il rilievo circa la mancanza di dolo nei convenuti-appellanti. Deve infatti osservarsi — con riferimento all'elemento soggettivo del reato di diffamazione — che non occorre l'*animus diffamandi*, perché l'art. 595 c.p. non richiede un dolo specifico; è quindi sufficiente, per ritenere sussistente il dolo, che i convenuti abbiano avuto la consapevolezza della capacità offensiva della pubblicazione della fotografia con le modalità sopraindicate e la volontà di procedere a tale pubblicazione (v. Cass. 18 febbraio 2002 n. 10135; 15 febbraio 2001 n. 31045).

Il dolo generico in materia di diffamazione può del resto assumere, secondo la giurisprudenza, anche la forma del dolo eventuale o indiretto, che sussiste quando la volontà non è diretta alla realizzazione dell'evento tipico, che però il soggetto agente prevede e accetta come conseguenza eventuale della propria condotta, della quale accetta il verificarsi (v. Cass. I, 21 aprile 1987, De Figlio, in *Giust. Pen.*, 1988, II, 106; Cass. 11 maggio 1999 n. 7597).

Per quanto concerne la doglianza relativa alla condanna anche per la lesione del diritto alla riservatezza (l'importo di euro 4.100 è stato liquidato « per il complessivo danno alla riservatezza e all'onore e decoro e reputazione dell'attrice conseguente all'abusiva utilizzazione dell'immagine ») la Corte osserva che tale statuizione non appare censurabile in quanto deve ritenersi che il Tribunale con l'espressione « danno alla riservatezza » abbia fatto riferimento al danno derivante dall'uso abusivo dell'immagine, il che è confermato dal fatto che il Tribunale — in tale parte della sentenza — non ha parlato (anche) di questo pregiudizio, pur ritenuto sussistente (in considerazione del mancato consenso dell'attrice) nella prima parte della motivazione; mentre nel primo rigo di pag. 8 della sentenza aveva affermato espressamente la sussistenza di danni « già desumibili dall'utilizzo abusivo dell'immagine, con pregiudizio altresì al decoro e alla reputazione ».

Per quanto attiene alla quantificazione dei danni, gli appellanti affermano anzitutto che « l'ipotetico illecito sarebbe comunque stato del tutto idoneo a ledere la controparte in qualsivoglia suo bene », considerato che le sparute testimonianze addotte dalla Gligora non avevano confermato alcun pregiudizio ma, al più, qualche episodico fastidio. Se ne dovrebbe escludere qualsiasi danno relativamente al diritto alla riservatezza, alla cui lesione non consegue un'automatica risarcibilità non potendosi parlare in tale evenienza di un danno *in re ipsa*: il pregiudizio, attesa la maggior ampiezza dell'illecito in questione rispetto e quello che si realizza nel caso di lesione del decoro, dell'onore o della reputazione, deve essere provato secondo le regole ordinarie (v. Cass. 4366/2003).

Con riferimento al diritto all'immagine, gli appellanti affermano che la fotografia di cui si discute non aveva alcun valore commerciale né fu oggetto di sfruttamento commerciale, come è reso evidente dalla natura del periodico e del Gruppo Abele. Non potrebbero, in conclusione, riconoscersi alla Gligora danni risarcibili. La Gligora, in via di appello incidentale, lamenta invece la mancata distinzione tra capitale, rivalutazione e interessi, ed afferma inoltre che l'importo liquidato dal Tribunale è irrisorio anche a condividere taluni dei criteri posti a fondamento della liquidazione secondo equità; rileva altresì la contraddizione tra la « non notorietà » dell'attrice e l'affermazione, esatta, che nelle piccole realtà locali è più difficile proteggersi contro l'anonimato.

La Corte osserva anzitutto che, nel caso di diffamazione a mezzo stampa, il turbamento del soggetto offeso può ritenersi *in re ipsa*, per l'inevitabile situazione di sofferenza e disagio che deriva a suo danno dalla pubblicazione lesiva dell'onore o della reputazione (v. Cass. 10 maggio 2001 n. 6507).

Tale danno dev'essere necessariamente liquidato facendo ricorso a criteri equitativi rispettando l'esigenza di una ragionevole correlazione tra la gravità del pregiudizio e ammontare dell'indennizzo, tenuto conto dell'estensione della diffamazione, della personalità dell'offeso, della qualità del veicolo di informazione, e del clamore provocato dalla pubblicazione.

Ciò premesso, questo Collegio condivide la valutazione del primo giudice sia in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile (in conseguenza della lesione dell'onore e della reputazione, nonché del diritto all'immagine) sia in ordine agli elementi (non notorietà della persona, tiratura molto limitata del mensile, difficile riconoscibilità della persona fotografata più di vent'anni prima, maggior incidenza del pregiudizio nella pic-

cola realtà locale ove vive l'attrice) considerati ai fini della quantificazione del danno.

Già si è sopra rilevata l'infondatezza del rilievo degli appellanti circa il mancato sfruttamento commerciale dell'immagine.

Pur risultando correttamente individuati i suddetti elementi valutativi, la Corte ritiene parzialmente fondata la censura dell'appellante incidentale in ordine alla misura dell'importo risarcitorio liquidato.

Detto importo deve essere leggermente incrementato, apparendo peraltro eccessiva l'attuale richiesta della Gligora (pur notevolmente ridotta rispetto a quella di primo grado) di euro 20000,00 oltre rivalutazione ed interessi (specie in considerazione della molto limitata diffusione del mensile, della difficile riconoscibilità della persona fotografata, e della non particolare gravità dell'offesa ricollegabile al fatto di cui si discute, attesa anche la difficoltà — già rilevata dal Tribunale — di attribuire un preciso significato all'accostamento della fotografia ai titoli di copertina ed al contenuto del servizio).

La Corte ritiene equo rideterminare l'importo risarcitorio dovuto alla Gligora nella somma di euro 6000,00 già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

Si osserva in proposito che, contrariamente a quanto afferma l'appellante incidentale, il giudice può effettuare una liquidazione equitativa globale dell'importo risarcitorio che comprende, quindi, sia la prestazione principale che la rivalutazione monetaria e gli interessi, attesa la natura unitaria dell'obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (v. Cass. 2910/1995; Cass. 4242/2003).

L'appello principale, in conclusione, è respinto, mentre va parzialmente accolto l'appello incidentale in ordine al *quantum*.

Resta da esaminare la censura dell'appellante incidentale in ordine alla totale compensazione delle spese di lite.

La stessa risulta parzialmente fondata, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che vede parzialmente accolta la domanda attorea (con un, pur modesto, incremento dell'importo risarcitorio nella presente sentenza); tenuto conto di quanto sopra e considerato, peraltro, che l'importo risarcitorio liquidato è comunque largamente inferiore a quello domandato sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del doppio grado per un terzo, ponendo i restanti due terzi (che si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'importo risarcitorio e dell'attività difensiva svolta) a carico degli appellanti.

P.Q.M. — La Corte definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

a) respinge l'appello principale proposto da Ciotti don Luigi e Editore Gruppo Abele Periodici in persona di don Luigi Ciotti avverso la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Torino in data 20 dicembre 2003 (dep. il 4 febbraio 2004);

b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Gligora Caterina, ridetermina l'importo risarcitorio dovuto alla suddetta in euro 6000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi legali ad oggi, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;

c) dichiara compensate fra le parti per un terzo le spese del doppio grado del giudizio, e condanna parte appellante a rifondere a Gligora Caterina i restanti due terzi che vengono liquidati per il primo grado, in assenza di notula, in euro 1880,00 di cui 846,60 per diritti e 855,30 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge; e, per il secondo grado, in assenza di notula, in euro 1549,00 di cui 1053,00 per onorari e 496,00 per diritti, oltre rimborso forfetario spese generali 12,5%, IVA e CPA come per legge.